



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Mercati gas all'ingrosso
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 11 Gennaio 2016

Osservazioni al DCO 613/2015/R/gas “Orientamenti finali per l'avvio di un progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas, che alimentano impianti di generazione di energia elettrica e orientamenti in materia di gestione degli scostamenti presso i punti di interconnessione con l'estero”

Considerazioni generali

Condividiamo la volontà di introdurre criteri di conferimento della capacità di trasporto gas più flessibili per gli impianti di generazione elettrica e la possibilità, in futuro, di valutare l'estensione di simili meccanismi ad altre tipologie di utenze.

Come evidenziato anche dal DCO, quella degli impianti termoelettrici alimentati a gas è attualmente la categoria di utenti che più necessita di un criterio di conferimento della capacità quanto più flessibile possibile, ed è verosimile che anche altre categorie, eventualmente con prodotti di diversa durata, possano trarne vantaggio.

Riteniamo quindi anche noi necessaria una riforma in grado di garantire la massima flessibilità agli utenti e, con particolare riferimento alla proposta del Documento, condividiamo il criterio di conferimento ex-post della capacità di trasporto presso i punti di riconsegna afferenti impianti di generazione elettrica, criterio che rappresenta a nostro giudizio la soluzione più efficace. In questo modo verrebbe peraltro eliminato il rischio di incorrere nel pagamento di penali per supero di capacità presso i medesimi punti. Condividiamo inoltre la proposta anche in ragione del fatto che tale misura consente di riflettere meglio il costo della capacità di trasporto gas sui prezzi dell'energia elettrica, facendo emergere - in termini di segnali di prezzo sul mercato elettrico - l'effettivo costo sostenuto per l'acquisto della capacità ai punti di riconsegna della rete a essi funzionali.

Non siamo invece favorevoli a precludere ogni possibilità di ricorso a un meccanismo di conferimento implicito presso i punti di uscita.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Riteniamo infatti che l'abbinamento di un simile criterio a quello di conferimento ex-post presso i punti di riconsegna rappresenti per molti utenti la soluzione che garantisce la massima flessibilità. Considerata l'entità dei corrispettivi che compongono la tariffa di trasporto, la nuova proposta sembra complessivamente più penalizzante rispetto alle precedenti per una nutrita platea di operatori: infatti i corrispettivi applicati alla capacità conferita presso i punti di uscita pesano mediamente per ben oltre la metà dell'intera tariffa di trasporto, lasciando così un rilevante costo fisso in capo alle utenze elettriche.

Per l'allocazione di capacità presso i punti di uscita andrebbe quindi riconosciuta all'utente la possibilità di scelta tra conferimento implicito e mantenimento dell'attuale criterio.

Non ci è infine del tutto evidente come, nell'ambito del progetto pilota propostoci, verrà riscosso il corrispettivo di misura CMt ad oggi applicato alla capacità conferita in riconsegna. Si ritiene in tal senso opportuno che venga chiarito se, con l'introduzione del meccanismo proposto, rimarrebbe comunque la necessità di effettuare un conferimento - seppur fittizio - di capacità in riconsegna a inizio AT.

Considerazioni di dettaglio

S1. Si condivide la scelta di introdurre un criterio di conferimento ex-post? Se no, per quale motivo?

Come già riportato in premessa condividiamo la scelta di un simile criterio e richiediamo inoltre la reintroduzione della possibilità di optare per un meccanismo di conferimento implicito presso le aree di prelievo, al fine di garantire la piena flessibilità della tariffa di trasporto.

S2. Si condividono la scelta di applicare la riforma prospettata solo alle unità di produzione rilevanti ed il regime di deroga prospettato? Se no, per quale motivo? A quali tipologie di unità rilevanti ritenete si debba applicare la possibilità di deroga?

Non condividiamo il regime di deroga prospettato: a nostro avviso la possibilità di scelta tra regime attuale (conferimento annuale) ed ex-post dovrebbe essere garantita a tutti gli impianti termoelettrici rilevanti. Riteniamo infatti che una soluzione che lasci la possibilità a ciascun impianto di poter optare tra conferimento ex-ante (annuale) o ex-post, oltre ad esser di più semplice implementazione, rispecchierebbe meglio il carattere sperimentale di un progetto pilota, riducendone il rischio di effetti distorsivi. A tal proposito resta comunque inteso che in caso si rivelasse necessario il sistema potrà comunque essere rivalutato a fronte degli esiti del progetto stesso.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

S3. Si condividono gli orientamenti relativi ai corrispettivi? Se no, per quale motivo?

Pur ritenendo corretta la logica di determinazione del corrispettivo descritta all'interno del DCO, **riteniamo necessario che venga mantenuta l'applicazione agli utenti dello sconto relativo alla distanza dal punto di uscita della rete nazionale.**

Occorre infatti ricordare che il corrispettivo Crr è sempre stato storicamente «ridotto» per i punti di consumo situati a una distanza inferiore a 15 km dalla rete di trasporto nazionale, anche al fine di evitare anomali incentivi alla costruzione di nuove linee non economiche da parte dei clienti più vicini alla rete nazionale.

L'impatto della misura già adottata con la Delibera 514/2013, che come noto a valere dal 1° gennaio 2014 ha già dimezzato tale sconto, è stato quindi particolarmente severo su impianti a suo tempo specificamente localizzati in aree vicine alle rete di trasporto nazionale anche al fine di poter godere di questa efficienza di costo. Si ritiene che la definitiva cancellazione dello sconto sulla distanza penalizzerebbe ulteriormente gli impianti termoelettrici costruiti a ridosso dei punti di uscita della rete, vanificando così gli elementi alla base di precedenti scelte di investimento di lungo termine, scelte che andrebbero invece tutelate, soprattutto in considerazione dell'attuale congiuntura economica. Occorre infatti considerare che attualmente il 50% circa dei punti di riconsegna relativi a utenze termoelettriche si trovano entro i 15 km della rete nazionale.

In ogni caso, qualsiasi ridefinizione della distanza presa a riferimento nei precedenti periodi regolatori non dovrebbe essere applicata ai punti di riconsegna già esistenti ma soltanto, eventualmente, a quelli di futura realizzazione.

Riguardo i corrispettivi, ci preme sottolineare come, se pur il Documento risponde al principio di flessibilità, resta da attuare il principio di economicità introdotto dal DL 83/2012 circa la necessità di *“adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale”*.

S4. Si condividono gli orientamenti relativi ai tempi di attuazione? Se no, per quale motivo?

Riteniamo condivisibile l'applicazione del meccanismo, in qualsiasi sua forma, già nel corso del corrente anno termico, ferma comunque restando la necessità di un idoneo tempo di preavviso, al fine sia di permettere una rapida analisi degli impatti economici necessaria a optare per il conferimento (annuale o giornaliero-ex post) più idoneo al singolo impianto, sia di consentire i necessari adeguamenti contrattuali tra operatori gas e impianti termoelettrici per i contratti già in essere.

S5. Si condividono gli orientamenti relativi alla modifica del sistema di garanzie? Se no, per quale motivo?



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Condividiamo l'intenzione di non prevedere cambiamenti al sistema di garanzie in corso di anno termico. Per quanto riguarda gli anni successivi, dato che il tema delle garanzie risulta essere particolarmente critico, riteniamo opportuno venga meglio trattato ed approfondito in una apposita consultazione con gli operatori, a valle dell'individuazione delle possibili proposte.

S6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di gestione degli scostamenti presso i punti di interconnessione con gasdotti esteri? Se no, per quale motivo?

Condividiamo la necessità di modificare la gestione degli scostamenti tra capacità conferite e utilizzate presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, al fine di renderla coerente con il nuovo set di prodotti di capacità disponibili e di ridurre il peso della penalizzazione economica per gli scostamenti.

Riteniamo in ogni caso opportuno che si specifichi, in fase di deliberazione successiva, il permanere della soglia di tolleranza per l'applicazione delle penali di supero.

La modifica prospettataci tuttavia non risulterebbe sufficiente per risolvere la ben nota criticità relativa al disallineamento del gas-day di riferimento ai fini della nomina ai punti di entrata della rete di trasporto nazionale interconnessi con l'estero di Tarvisio e Passo Gries, in seguito all'entrata in vigore dell'ora legale.

Come già segnalato in diverse occasioni infatti Snam Rete Gas in tali punti adotta ancora un sistema di nomine basato sull'ora solare, nonostante che le imprese di trasporto interconnesse effettuino invece il passaggio all'ora legale (come peraltro effettuato anche dagli altri trasportatori operanti in Europa e previsto dai Codici di Rete Europei). **Tale mancato allineamento genera un'inefficiente e ingiustificata moltiplicazione dei costi sostenuti dagli shipper ed una penalizzante disottimizzazione della capacità prenotata ai punti di entry del sistema gas italiano.**

S7. Si condividono gli orientamenti relativi ai tempi di attuazione? Se no, per quale motivo?

Sì, riteniamo opportuno introdurre la modifica proposta quanto prima.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.


Paolo Ghislandi